



COMUNE DI MAGNAGO  
Provincia di Milano

*REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ*

<b>Art. 1</b>	<b>OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 2</b>	<b>FINALITÀ</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>INSEGNE</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4</b>	<b>CARTELLO</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 5</b>	<b>MANIFESTO</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 6</b>	<b>STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8</b>	<b>IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI STRADALI</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9</b>	<b>SORGENTI LUMINOSE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 10</b>	<b>COLLOCAZIONE VIETATA</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11</b>	<b>COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 12</b>	<b>COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 13</b>	<b>CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 14</b>	<b>UBICAZIONI IN DEROGA</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 15</b>	<b>COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 16</b>	<b>COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 17</b>	<b>DIMENSIONI MASSIME</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 18</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 19</b>	<b>CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 20</b>	<b>CARATTERISTICHE DELLE TENDE</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 21</b>	<b>CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 22</b>	<b>TARGHE PUBBLICITARIE</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 23</b>	<b>PUBBLICITÀ FONICA</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Art. 24</b>	<b>PUBBLICITÀ SUI VEICOLI</b>	<b>pag. 13</b>

<b>Art. 25</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>pag. 13</b>
<b>Art. 26</b>	<b>CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 27</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 28</b>	<b>CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 29</b>	<b>MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO DEI MEZZI PUBBLICI</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 30</b>	<b>DISCIPLINA DELLE BACHECHE</b>	<b>pag. 14</b>
<b>Art. 31</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Art. 32</b>	<b>VARIAZIONI E MODIFICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 33</b>	<b>OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 34</b>	<b>RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 35</b>	<b>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 36</b>	<b>MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 37</b>	<b>INSTALLAZIONE IMPIANTI TEMPORANEI</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 38</b>	<b>VIGILANZA</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 39</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507/1993</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 40</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 41</b>	<b>SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 42</b>	<b>RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 43</b>	<b>NORME TRANSITORIE</b>	<b>pag. 20</b>

## **ART. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le installazioni degli impianti pubblicitari su tutto il territorio Comunale nelle forme consentite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), nonché nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), con lo scopo di dettare norme di riferimento relativamente alle dimensioni, caratteristiche ed ubicazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista d'esse, su aree pubbliche, d'uso pubblico e private.
2. Il presente Regolamento non si applica per gli impianti da collocarsi lungo le strade provinciali o statali ricadenti fuori dal centro abitato.
3. Le competenze in materia spettano al Comandante del Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), di seguito individuato con il termine "Funzionario responsabile".
4. Tutti i provvedimenti in materia pubblicitaria vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
5. Chi intende effettuare l'installazione di impianti pubblicitari a qualsiasi titolo è tenuto, inoltre, all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti Comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi (P.G.T. – Piano delle Regole – Abaco – Regolamento Edilizio), paesaggistici (se previsti), commerciali, di polizia urbana, di occupazione suolo ed aree pubbliche, tributari.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento detta i principi fondamentali in materia di:
  - a) CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE dei mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992;
  - b) UBICAZIONE, DIMENSIONE E CARATTERISTICHE degli impianti pubblicitari, ai sensi del D.P.R. n. 495/1992;
  - c) CRITERI DI INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE degli impianti pubblicitari;
  - d) CRITERI DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA degli impianti pubblicitari;
  - e) ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE per il rilascio degli atti autorizzativi secondo i principi della massima semplificazione, trasparenza e determinazione dei tempi di rilascio;
  - f) VIGILANZA E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

## **ART. 3 – INSEGNE**

1. È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Per pertinenze accessorie s'intendono, gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività poste al servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta.

4. In caso di utilizzo da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
5. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano le attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche, o altre tecniche, direttamente su muro.
6. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
  - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
  - c) frontale;
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici a destinazione economica;
  - e) su palina (insegna).

#### **ART. 4 - CARTELLO**

1. Si definisce cartello quel manufatto mono o plurifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.
2. Esso è utilizzabile su entrambe le facciate anche per messaggi diversi.
3. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
4. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o su edificio esistente (cartello a parete).

#### **ART. 5 – MANIFESTO**

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati, fatte salve specifiche deroghe motivate.

#### **ART. 6 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA**

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi.
2. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
4. È vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale.
5. È consentito l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione previo consenso da parte dell'ente proprietario.

## ART. 7 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, esclusivamente con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## ART. 8 - IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI STRADALI

1. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:
  1. impianti di pubblicità e propaganda fissi e temporanei;
  2. impianti fissi per le pubbliche affissioni;
  3. pubblicità sui veicoli;
  4. pubblicità fonica;
  5. pubblicità itinerante.
2. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
  - a) **Insegna di esercizio**: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 19, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie.
  - b) **Preinsegna**: si intende un impianto con scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli o marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, localizzata permanentemente, in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività allocata nel raggio di cinque chilometri, supportata da una idonea struttura di sostegno. Non può essere luminosa.
  - c) **Targa pubblicitaria**: è definita come la targa di esercizio ma se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 21.
  - d) **Bacheca**: si intendono vetrine, luminose per luce diretta o indiretta, con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni varie di pubblico interesse e/o propaganda di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie.
  - e) **Tende**: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
  - f) **Impianto di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità di prodotti o di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmesse, da installarsi lungo le strade, in aree o zone da individuare con appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e con le seguenti dimensioni:
    - su marciapiede e/o pista ciclabile:
      - altezza massima consentita bordo superiore metri 4,50;
      - altezza minima bordo inferiore dal suolo metri 2,20;
      - dimensioni metri 2 larghezza;
    - su banchina o pertinenza stradale laterale non transitabile ad alcuno:
      - altezza massima consentita bordo superiore metri 4,50;
      - altezza bordo inferiore dal suolo piano strada metri 1,50;
      - dimensioni metri 2 larghezza.

- g) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali; può avere le seguenti dimensioni:
- altezza massima da terra metri 2,50;
  - dimensioni metri 1,50 larghezza e metri 2 altezza.
- h) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Quando installate sulla vetrina dell'esercizio commerciale non necessita di autorizzazione.
- i) **Impianti pubblicitari inglobati in strutture di arredo urbano:** è ammesso l'utilizzo di manufatti di arredo urbano (portarifiuti, porta biciclette, etc.) che abbiano incorporati spazi per l'installazione di messaggi pubblicitari non luminosi e comunque di superficie massima di metri quadrati 1.
3. Gli Impianti fissi per le pubbliche affissioni sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100, disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal piano generale degli impianti, previsto dall' art. 3 del decreto legislativo n. 507/1993.
4. Per la pubblicità sui veicoli si rimanda all' articolo 24 del presente Regolamento.
5. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 23 del presente Regolamento.
6. La pubblicità itinerante è vietata sotto qualsiasi forma come pure il volantaggio a mano.

#### **ART. 9 - SORGENTI LUMINOSE**

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

#### **ART. 10 - COLLOCAZIONE VIETATA**

1. Il posizionamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle preinsegne, delle targhe, delle bacheche e degli impianti pubblicitari inglobati in strutture di arredo urbano, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi;
  - b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
  - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - d) in corrispondenza e prossimità delle intersezioni;
  - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (dossi e cunette);
  - g) sui ponti e sottoponti;
  - h) sui cavalcavia e loro rampe;
  - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento, ad eccezione dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali, a condizione che il messaggio pubblicitario sia rivolto al solo marciapiedi;
  - j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

- k) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli e a tutele di bellezza naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quanto altro destinato alla pubblica utilità.
3. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, fatti salvi gli impianti temporanei preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.
4. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti al precedente art. 8, comma 2, lettera i), è disciplinata oltre che dal presente Regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Nei centri abitati è comunque vietata la collocazione di forme pubblicitarie in luoghi ed in modi che possano ingenerare confusione e incomprendimento nella segnaletica stradale e nei casi che arrechino disturbo visivo, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ed incolumità per gli utenti della circolazione stradale.
6. Le presenti disposizioni valgono sia per gli impianti permanenti che per quelli temporanei.

#### **ART. 11 - COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI**

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime fissate dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992.

#### **ART. 12 - COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO**

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro il centro abitato, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 16 e dal comma successivo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
  - b) metri 50 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
  - c) metri 50 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
  - d) metri 2,5 dal limite della carreggiata.
2. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle vetrofanie e manifesti esposti sulle vetrine dei negozi.

#### **ART. 13 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE**

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati negli articoli che disciplinano le singole fattispecie.



## **ART. 14 - UBICAZIONI IN DEROGA**

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda da chiunque collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dai presenti articoli.
2. In casi di particolare interesse generale, di pubblica utilità e di ordine tecnico, il funzionario responsabile può autorizzare all'interno del centro abitato, centro storico compreso, forme pubblicitarie di richiamo, relative ad esercizi di interesse primario e turistico, come musei, mostre, manifestazioni, ecc., in modi e soluzioni funzionali allo scopo.

## **ART. 15 - COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI**

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali temporanei (cavalletti, ecc.), mono o bifacciali di dimensioni non superiori a cm 100 x 140, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 37.
2. La loro collocazione può derogare a quanto stabilito dai precedenti articoli 11 e 12.

## **ART. 16 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare il 20% dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni posti in opera, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a metri 2,20 rispetto al piano del marciapiede o della banchina stradale se transitabile da pedoni.
6. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche, le relative autorizzazioni costituiscono presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda presentata e per il rilascio della autorizzazione di cui al presente Regolamento.
7. Tutti i cartelli ed altri mezzi pubblicitari, permanenti o temporanei, che recano la pubblicità di:
  - giochi con vincite in denaro (compresi "gratta e vinci" e slot machine);
  - sale gioco (VLT), sale scommesse, sale bingo, poker e simili;
  - apparecchiature destinate ai giochi con vincite in denaro (videoterminali);
  - siti internet dai quali si possono effettuare giocate con vincite in denaro e/o scommesse di qualsiasi natura;
  - locali ove siano possibili giochi con vincite in denaro;

devono recare per esteso le diciture di cui alla Legge n. 189/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) e al Decreto Legge n. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).

In particolare:

- a) devono essere esplicitate le probabilità di vincita nel singolo gioco o la percentuale media di vincita dei giochi, nel caso di sale con più tipologie di giochi;
- b) che il gioco non è consentito ai minorenni;
- c) che il gioco può dare dipendenza;
- d) che presso l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) sono attivi servizi di assistenza destinati a prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro (G.A.P.), così come definita dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

Le diciture di cui ai punti b) e c) devono avere un carattere grafico di dimensioni (punti) pari al carattere grafico più grande usato nel testo pubblicitario.

Le diciture di cui ai punti a) e d) devono avere un carattere grafico di dimensioni (punti) pari almeno alla metà del carattere grafico più grande usato nel testo pubblicitario.

8. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 7 si procederà:

- a. nel caso di impianti pubblicitari: alla copertura immediata del messaggio pubblicitario ed all'avvio del procedimento per la revoca dell' autorizzazione o dell' assenso formatosi, oltre l' applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 40;
- b. nel caso di manifesti: alla non pubblica affissione senza rimborso dei diritti versati, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 40.

#### **ART. 17 - DIMENSIONI MASSIME**

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari lungo le strade devono avere una dimensione massima di metri quadrati 8.
2. Per il centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.
3. Ove non specificato la dimensione massima è di metri quadrati 8.

#### **ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né essere di intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso; la croce verde luminosa è consentita solamente per indicare le farmacie.
3. Nel centro abitato non dovranno comunque superare la superficie massima di metri quadrati 4.

## ART. 19 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi pedonali, su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a metri 4.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto metri 1,20.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di metri 0,30 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
4. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Negli edifici destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità riferiti alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.
5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra misurata al bordo superiore non maggiore a metri 6; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocabili in centro abitato sono le seguenti:
  - metri quadrati 10 per quelle individuate all'art. 3, comma 6, lett. a), b), c) ed e) del presente Regolamento, collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
  - metri quadrati 6 per quelle individuate all'art. 3, comma 6, lett. a), b), c) ed e) del presente Regolamento, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
  - metri quadrati 10 per quelle individuate all'art. 3, comma 6, lett. d) del presente Regolamento.
7. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente e/o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulle recinzioni rispettando, in tali ultimi casi, la procedura di cui al precedente art. 16, comma 6. Devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi e non devono riportare alcun grafico, disegno o figura, ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala un servizio di pronto soccorso.
8. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

## **ART. 20 - CARATTERISTICHE DELLE TENDE**

1. Le tende, così come definite all' art. 8, comma 2, lettera e), del presente Regolamento, qualora riportino scritte pubblicitarie seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. È consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.
3. La collocazione delle tende non deve occultare in alcun modo la toponomastica e la segnaletica stradale.

## **ART. 21 - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI**

1. Le targhe indicanti professioni devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 per cm. 30.
2. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie, esercitate in studi professionali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri a stampatello ed avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
3. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifica attività medico-chirurgica e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 10, salvo che per il direttore sanitario.
4. Nel caso in oggetto l'installazione è sottoposta a sola comunicazione per l' eventuale applicazione dell'imposta comunale utilizzando l'apposito modello predisposto dal competente Ufficio Comunale.
5. Il funzionario responsabile può imporre prescrizioni, vincoli o divieti particolari.

## **ART. 22 - TARGHE PUBBLICITARIE**

1. Le targhe pubblicitarie, che possono avere dimensioni massime di cm. 50 per cm. 50, sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
2. L'installazione di targhe pubblicitarie è sottoposta a sola comunicazione per l'applicazione dell'imposta comunale utilizzando l'apposito modello predisposto dal competente Ufficio Comunale.
3. Il funzionario responsabile può imporre prescrizioni, vincoli o divieti particolari.

## **ART. 23 - PUBBLICITÀ FONICA**

1. La pubblicità fonica è sottoposta a sola comunicazione per l'applicazione dell'imposta comunale utilizzando l'apposito modello predisposto dal competente Ufficio Comunale ed è consentita solamente nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:
  - al mattino: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
  - al pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

2. Le emissioni sonore non dovranno superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legislazione vigente e dal Piano comunale di Zonizzazione Acustica.
3. La pubblicità fonica è vietata:
  - all'interno delle aree pedonali e nelle Z.T.L.;
  - in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, dei plessi scolastici limitatamente agli orari di apertura degli stessi, dei luoghi di culto durante lo svolgimento delle funzioni religiose.
4. Il funzionario responsabile può imporre prescrizioni, vincoli o divieti particolari.

#### **ART. 24 – PUBBLICITÀ SUI VEICOLI**

1. È recepita integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada e dell'articolo 57 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Codice della Strada.
2. La pubblicità sui veicoli ad uso proprio è sempre ammessa ed è sottoposta alla sola comunicazione per l'applicazione dell'imposta comunale.
3. La possibilità di effettuare la pubblicità su altri veicoli è ammessa solo nel caso in cui gli stessi:
  - a. siano stati immatricolati ad uso speciale (provvisi di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari);
  - b. siano stati noleggiati senza conducente, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente);
  - c. che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
  - d. abbiano la pubblicità installata su supporti di superficie non superiore a metri quadrati 6 per ogni fiancata laterale;
  - e. che le cose trasportate non vengano mai ad abbandonare il veicolo.
4. La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 23 del Codice della Strada e dal presente Regolamento.
5. È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata dal comma 3, su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli e simili.
6. Il divieto di effettuare pubblicità mediante sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione del veicolo o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

#### **ART. 25 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le caratteristiche, le dimensioni, i materiali per gli impianti fissi per le affissioni, nonché le modalità di collocazione sul territorio comunale, sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti, previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993, nonché dalle disposizioni del vigente Regolamento Comunale in materia.

## **ART. 26 - CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE**

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'evento cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso (impianti temporanei).
2. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, spettacolo o evento e può contenere anche indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
3. La pubblicità tramite gli impianti di cui al presente articolo è sottoposta a domanda in bollo.
4. Il funzionario responsabile può imporre prescrizioni, vincoli o divieti particolari.
5. Gli striscioni dovranno essere collocati con il bordo inferiore ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 4,50.
6. Gli stendardi dovranno essere posizionati con il bordo inferiore ad una altezza minima rispetto ai percorsi pedonali di metri 2,20.

## **ART. 27 - CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

1. I segni orizzontali reclamistici non sono ammessi sulle aree pubbliche e sulle aree private ad uso pubblico.

## **ART. 28 - CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI**

1. In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera l), del presente Regolamento, lungo le strade, in prossimità di esse e sulle aree pubbliche in generale è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, rastrelliere ed altri manufatti, nel rispetto delle dimensioni massime di metri quadrati 1.
2. L'installazione è sottoposta alle procedure di cui al successivo articolo 31.
3. Il funzionario responsabile si riserva la facoltà di accogliere o rigettare la domanda anche in funzione della compatibilità estetica e funzionale dei manufatti per i quali si richiede l'installazione.

## **ART. 29 - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO MEZZI PUBBLICI**

1. Nelle aree occupate dalle stazioni di servizio dei mezzi pubblici la superficie complessiva dei cartelli e di ogni altro mezzo pubblicitario non può superare il 5% della superficie utilizzata e comunque con manufatti singolarmente di dimensioni non superiori a metri quadrati 3.
2. L'installazione è sottoposta alle procedure di cui al successivo articolo 31.

## **ART. 30 - DISCIPLINA DELLE BACHECHE**

1. È ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente Regolamento.
2. Nelle aree del centro storico potranno essere imposte fogge e materiali consoni con gli aspetti architettonici.

3. Dovranno essere poste in opera a muro, ove consentito, con una sporgenza massima non superiore a cm. 20 dal filo della muratura ed ad una quota non inferiore a metri 1,50 del profilo inferiore.
4. L'installazione è sottoposta alle procedure di cui al successivo articolo 31.

### **ART. 31 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulla facciata degli immobili ed all'interno delle relative pertinenze, sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal presente Regolamento e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori dal centro abitato per le strade non di proprietà comunale, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada, nel rispetto delle specifiche disposizioni emanate dall'ente stesso.
3. Sono fatti salvi gli obblighi relativi all'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche (se dovute), per le quali la competenza è in capo al Comune – Area Urbanistico Edilizia.
4. L'ottenimento dell'autorizzazione non esime l'intestatario della stessa alla presentazione della dichiarazione per l'assolvimento degli obblighi tributari al competente soggetto istituzionale.
5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione è tenuto al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica e deve presentare una domanda in bollo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio Comunale, e contenente:
  - dati identificati del richiedente;
  - luogo di installazione dell' impianto;
  - dimensioni e tipologia dell' impianto;
  - autodichiarazione con la quale si attesta di aver preso conoscenza e di rispettare le norme disciplinanti gli aspetti tecnici, urbanistici, paesaggistici, viabilistici;
  - dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (se dovuta).
6. La domanda dovrà essere inoltre corredata da:
  - a) autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare, ed i suoi sostegni, sarà collocato tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza della circolazione e la incolumità delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada o documentazione attestante l'avvenuta richiesta dello stesso, qualora l'impianto sia visibile da altra strada non comunale;
  - c) un bozzetto in duplice copia, quotato in scala adeguata (preferibilmente 1:200) a colori, del mezzo e messaggio pubblicitario da esporre, con le indicazioni delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - d) una documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
  - e) uno stralcio planimetrico in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione;
  - f) copia della carta di identità del dichiarante;

- g) ricevuta attestante il versamento delle spese per l'istruttoria della pratica che verranno stabilite con apposito provvedimento;
  - h) una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.
7. L'autorizzazione paesaggistica di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla Legge Regionale n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), se dovuta, ed il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada da cui è visibile l'impianto, sono documenti propedeutici per l'avvio del procedimento e la loro mancanza è motivo di rigetto immediato della domanda.
8. La domanda deve riferirsi ad una sola attività economica e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
9. Al richiedente viene data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
10. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a giorni trenta, per l'integrazione della pratica mediante acquisizione di informazioni, certificazioni o documentazione necessarie per una corretta valutazione della richiesta.
11. Se entro il termine indicato nella comunicazione non vengono fatti pervenire i documenti o le informazioni richieste, la domanda verrà archiviata.
12. In caso di esito negativo dell'istruttoria verrà data comunicazione preventiva di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.
13. L'autorizzazione dovrà essere emessa entro il termine massimo di giorni 60 dalla data di ricevimento della richiesta.
14. Le autorizzazioni potranno contenere prescrizioni, limitazioni o divieti specifici sull'impianto o sull'allocazione.

### **ART. 32 - VARIAZIONI E MODIFICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione per impianti non temporanei, decorsi almeno tre mesi dal rilascio intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione scritta almeno 15 giorni prima allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. Se entro i successivi 15 giorni non verranno effettuate osservazioni, la comunicazione si intende assentita.

### **ART. 33 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) installare i manufatti pubblicitari autorizzati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa; allo scadere del predetto termine senza che si sia eseguita l'installazione del manufatto la relativa autorizzazione dovrà ritenersi automaticamente decaduta;
  - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro al buon mantenimento;
  - d) adempiere nei tempi prescritti a tutti le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;



- e) provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - f) su ogni impianto pubblicitario posto lungo le strade, fissare saldamente una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - Amministrazione rilasciante - soggetto titolare - numero dell'autorizzazione - progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile - data di scadenza. La targhetta di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati;
  - g) assolvere di propria iniziativa agli obblighi tributari a favore del Comune.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
3. È fatto obbligo altresì al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, nonché impianti temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive data di scadenza del periodo concesso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

#### **ART. 34 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade ha validità per un periodo di tre anni.
2. Per gli altri impianti pubblicitari l'autorizzazione non ha scadenza.
3. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari sulle strade, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto autorizzativo.
4. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, o in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, la richiesta di rinnovo, in carta semplice, deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
5. Il funzionario responsabile si riserva la possibilità di non procedere al rinnovo a fronte di mutate condizioni legislative, regolamentari, viabilistiche, paesaggistiche, di interesse pubblico e di incolumità pubblica.
6. Il diniego motivato sarà notificato all'interessato nei modi e forme di legge, entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della richiesta.
7. Sempre per i casi previsti dai precedenti commi, il Comune potrà condizionare il rinnovo a prescrizioni, limitazioni e modifiche dell'impianto, nel rispetto dei tempi precedentemente stabiliti.

#### **ART. 35 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- a) la cessazione o il trasferimento della pubblicità autorizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 15 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio.

#### **ART. 36 - MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO**

1. Sulle strutture a carattere provvisorio o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.
2. Sulle recinzioni dei cantieri edili è permessa l'installazione di impianti pubblicitari riferiti esclusivamente all'immobile in costruzione per un periodo non superiore alla durata del cantiere.
3. Detti impianti se installati su recinzioni parallele all'asse stradale possono avere dimensioni massime di metri quadrati 10.

#### **ART. 37 – INSTALLAZIONE IMPIANTI TEMPORANEI**

1. Per temporaneità si intende l'installazione o l'esposizione di impianti per un periodo determinato e di regola non superiore ai 90 giorni continuativi.
2. Per gli impianti mobili (cavalletti, ecc.) lungo le strade il periodo concesso non può essere superiore a giorni 30 e comunque fra un periodo di esposizione autorizzato ed una nuova richiesta dovranno obbligatoriamente intercorrere almeno 10 giorni.
3. La pubblicità tramite gli impianti di cui al presente articolo è sottoposta alla sola comunicazione in bollo, indicante il numero di impianti mobili che si intende collocare, effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'esposizione, corredata dai seguenti allegati:
  - a. copia della carta d'identità del dichiarante;
  - b. autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare, ed i suoi sostegni, sarà collocato tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità, e la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza della circolazione e la incolumità delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - c. planimetria con indicazione dei punti in cui saranno collocati gli impianti.
4. Non è ammessa l'installazione degli impianti di cui al presente articolo, su strutture di proprietà pubblica (pali di segnaletica stradale; pali di pubblica illuminazione; manufatti di proprietà pubblica in genere).
4. Non sono ammesse comunicazioni cumulative per più periodi.
5. Il Funzionario responsabile con apposito provvedimento procede all'individuazione delle zone e dei tratti di strada ove si possono installare gli impianti temporanei di cui al presente articolo.
6. Al di fuori delle suddette zone e vie non è possibile l'installazione di impianti pubblicitari temporanei, ad esclusione di quelli riferiti alle attività insediate lungo quel tratto di strada.

7. Per gli impianti pubblicitari temporanei installati nei cantieri edili, così come previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente Regolamento, può essere richiesto un periodo superiore ai 90 giorni e comunque, al massimo pari alla presunta durata del cantiere.
8. Il funzionario responsabile può imporre prescrizioni, vincoli o divieti particolari.

### **ART. 38 – VIGILANZA**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione, di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Il Funzionario responsabile è competente ad emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

### **ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507/1993**

1. Chiunque installa impianti pubblicitari lungo le strade e relative pertinenze senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la prevista autorizzazione o a presentare l'apposita comunicazione (ove previsto), ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, commi 11 e 12, del Codice della Strada, con l'applicazione delle procedure e delle sanzioni accessorie previste.
2. Dalle suddette violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore ed a proprie spese.
3. Chiunque installa impianti pubblicitari su edifici, aree private e relative pertinenze senza aver provveduto a chiedere ed ad ottenere la prevista autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
4. Il termine massimo per la contestazione delle violazioni è di 90 giorni dalla data di accertamento del comportamento trasgressivo.
5. Sono fatte salve ulteriori azioni sanzionatorie riguardanti le violazioni alle norme urbanistiche, edilizie e paesaggistiche, per le quali si farà comunicazione alla competente Area Tecnica.
6. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dall'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
7. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
8. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il responsabile della collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine stabilito nel provvedimento di applicazione dell'imposta tributaria.
9. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 7 (sette) giorni dalla diffida notificata dal Comune al soggetto terzo.

10. A chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni, sono applicate le sanzioni amministrative come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **ART. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, così come previsto dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, relative alla mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nella autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 da erogarsi nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale).
2. Il termine massimo per la contestazione delle violazioni è di 90 giorni dalla data di accertamento del comportamento trasgressivo.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
4. L'autorità competente a ricevere eventuali ricorsi ed ad emettere i provvedimenti di revoca od ingiunzione pagamento viene individuata nel Sindaco.

#### **ART. 41 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Funzionario responsabile competente in materia, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d' ufficio, a spese dell'interessato.

#### **ART. 42 - RIPRISTINO DELLO STATO E DEI LUOGHI**

1. Nel momento in cui l'autorizzazione termini per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di riportare allo stato originario le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte del Comune a spese dell'inadempiente.

#### **ART. 43 - NORME TRANSITORIE**

1. L' adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente Regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento della sua entrata in vigore dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica o sostituzione.
2. Eventuali modifiche e deroghe apportate al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano adeguamento automatico del presente Regolamento.